



COMUNE DI BUTTRIO

REGOLAMENTO PER L'INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE E ANZIANE CHE NECESSITANO DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

(Approvato con deliberazione consiliare n° 36 nella seduta del 27 settembre 2012)

1^ SEZIONE: ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Art. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Art. 4 - PROCEDURA DI ACCESSO AL SERVIZIO

2^ SEZIONE: INSERIMENTO DI ADULTI E ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI: ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DA PARTE DEL COMUNE

Art. 5 - PRESUPPOSTI DELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA

Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 7 – FORME DI INTERVENTO DEL COMUNE

Art. 8 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA DA PARTE DEL COMUNE DI RESIDENZA IN PRESENZA DI SOGGETTI CIVILMENTE TENUTI AGLI ALIMENTI

3^ SEZIONE: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 10 – NORMA TRANSITORIA

1^ SEZIONE:
ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'inserimento di persone adulte e anziane che necessitano di ricovero in strutture residenziali. Tale necessità può presentarsi sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo assistenziale e può anche coesistere.

Per necessità assistenziale si intende l'impossibilità di permanenza nell'ambiente familiare di una persona adulta e/o anziana ed in relazione alla quale non è ipotizzabile alcuna altra soluzione alternativa al ricovero, che consenta di rimuovere od attenuare le condizioni di disagio.

Per necessità economica si intende l'impossibilità della persona adulta e/o anziana e dei soggetti tenuti nei suoi confronti a prestare gli alimenti, di farsi carico totalmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale in considerazione della proprie situazioni reddituali e patrimoniali.

Art. 2
FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Comune di Buttrio assicura accoglienza ed adeguata assistenza presso idonee strutture socio-assistenziali a soggetti adulti e anziani per i quali sia stata accertata da parte dei servizi la reale impossibilità di permanenza nell'ambiente familiare ed in relazione ai quali non sia ipotizzabile alcuna altra soluzione alternativa al ricovero, che consenta di rimuovere od attenuare le condizioni di disagio. Il ricovero in struttura protetta di persone adulte e anziane rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili. Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio - economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio.

Art. 3
DESTINATARI DEL SERVIZIO

Gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti:

- a) a cittadini che risultino residenti nel territorio comunale;
- b) a cittadini stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno ai sensi della vigente normativa;
- c) a persone dimoranti o temporaneamente presenti nel territorio comunale che siano bisognose di interventi non differibili con rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti del Comune di residenza anagrafica dell'assistito. In tal caso il Comune di residenza dovrà essere preventivamente informato e dovrà garantire adeguata copertura economica all'intervento da attivare.

Art. 4
PROCEDURA DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Le richieste di inserimento in struttura residenziale per adulti ed anziani che necessitano di ricovero vengono presentate dagli stessi o dai familiari o dai tutori o dai curatori o dagli amministratori di sostegno presso le singole strutture.
2. Nei casi, valutati dai Servizi Sociali, di bisogno assistenziale urgente ed indifferibile, in cui è stata rilevata l'impossibilità per l'interessato di presentare direttamente l'istanza e ove non siano presenti familiari tenuti a prestare gli alimenti, in assenza di tutori, curatori o amministratori di sostegno, il Comune presenterà direttamente alla struttura residenziale la domanda volta ad ottenere il ricovero della persona economicamente disagiata nella struttura medesima. In questi casi il Comune si riserva di definire la procedura volta alla definizione dell'eventuale integrazione della retta con atti successivi.
3. Il Servizio Sociale è chiamato a valutare la situazione personale, familiare ed ambientale e, se del caso, attivare tutte le risorse a sostegno del permanere della persona al proprio domicilio secondo un piano individuale di assistenza.
4. Il ricoverando e/o i parenti civilmente obbligati in grado di provvedere autonomamente al pagamento della retta di ricovero, dovrà/dovranno comunicare l'inserimento in struttura residenziale al Comune di residenza e produrre allo stesso l'impegnativa di pagamento dell'intera retta.
5. Il Comune valuterà i casi nei quali i rapporti economici con la Struttura individuata verranno mantenuti dallo stesso che poi si rivarrà sui richiedenti.

2^ SEZIONE:
INSERIMENTO DI ADULTI E ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI:
ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DA PARTE DEL COMUNE

Art. 5
PRESUPPOSTI DELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA

1. Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziali vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti dalla legge 328/2000 e dalla legge regionale 6/2006 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere erogati nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e trasparenza.
2. Il Comune di residenza interviene con un sostegno economico qualora il Servizio Sociale dei Comuni accerti la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:
 - l'impossibilità di permanenza della persona nell'ambiente familiare e l'inadeguatezza di ogni altra soluzione alternativa al ricovero in struttura residenziale;
 - che la situazione reddituale e patrimoniale della persona e dei soggetti tenuti nei suoi confronti a prestare gli alimenti, non consenta loro di farsi carico totalmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale, fatto salvo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 6
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. L'integrazione della retta da parte del Comune è subordinata alla presentazione al Servizio Sociale dei Comuni di apposita domanda, tramite il modulo reperibile presso lo stesso.
2. La richiesta deve essere presentata nell'ordine:
 - dal ricoverando o dai tutori o dai curatori o dagli amministratori di sostegno;
 - da uno o più parenti o affini, così come definiti all'articolo 8 del presente regolamento, qualora il ricoverando si trovi nell'impossibilità di farlo personalmente e non siano stati nominati il tutore o il curatore o l'amministratore di sostegno.
3. Alla domanda dovrà essere allegata:
 - attestazione ISEE del ricoverando;
 - attestazione ISEE dei soggetti tenuti verso quest'ultimo, ai sensi dell'art. 433 c.c., all'obbligo di prestargli gli alimenti, qualora non conviventi.
 - dichiarazione di impegno al pagamento della retta da parte del ricoverando e dei civilmente obbligati ex art. 433 c.c.
 - dichiarazione (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) dell'esistenza ed eventuale indicazione di donatori e/o dei soggetti civilmente obbligati (elencati all'art. 433 del Codice Civile) oppure della loro assenza;
 - dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a

versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;

- ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche del nucleo familiare dell’interessato e dei parenti civilmente obbligati e/o documentazione concernente l’eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
 - dichiarazione di impegno del ricoverando e dei soggetti civilmente obbligati come previsto dall’art. 433 del C.C. e/o dei soggetti che hanno sottoscritto l’impegno alla compartecipazione della retta a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle proprie condizioni familiari ed economiche.
4. La presentazione di quanto richiesto è elemento vincolante per l’avvio dell’istruttoria e per l’eventuale integrazione della retta da parte del Comune.
 5. Il Comune di residenza verifica annualmente la validità della documentazione sopra indicata ed attestante il persistere della necessità dell’integrazione della retta e, qualora accerti un mutamento delle condizioni familiari ed economiche del ricoverato, dei soggetti civilmente obbligati come previsto dall’art. 433 del C.C. e/o dei soggetti che hanno sottoscritto l’impegno alla compartecipazione della retta, rivaluta la situazione oggetto dell’intervento.

Art. 7

FORME DI INTERVENTO DEL COMUNE

Tenuto conto della situazione del ricoverando e dei soggetti tenuti nei suoi confronti all’obbligo degli alimenti il Comune valuterà le modalità di recupero delle spese di ricovero sostenute a carico del proprio bilancio con le modalità previste dal Codice Civile per il recupero dei crediti, con la collaborazione, se presente, del Tutore e/o Amministratore di sostegno.

Art. 8

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA DA PARTE DEL COMUNE DI RESIDENZA IN PRESENZA DI SOGGETTI CIVILMENTE TENUTI AGLI ALIMENTI

8.1) Nella determinazione della quota di integrazione della retta, il Comune si atterrà ai seguenti criteri:

a) SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI

1. I soggetti tenuti agli alimenti, ex art. 433 c.c., sono nell’ordine:

- Il coniuge;
- I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- I generi e le nuore;
- Il suocero e la suocera;
- I fratelli e le sorelle, germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

2. I predetti soggetti sono tenuti, mediante la stipula di accordi convenzionali tra il ricoverando ed i medesimi, a contribuire al pagamento della retta di ricovero presso la struttura residenziale nell'ordine di cui sopra, fino alla copertura dell'intero suo importo. Tali accordi dovranno essere presentati a corredo della istanza come previsto dall'art. 6 comma 3 del presente regolamento.
3. Qualora vi fossero più tenuti agli alimenti ex art. 433 c.c., è ammissibile l'impegno al pagamento in toto dell'intera retta da parte di uno di essi.
4. Se le persone chiamate in grado anteriore non sono nella condizione di supportare il costo della retta, in tutto o in parte, l'obbligazione è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
5. Il donatario della persona ricoverata è tenuto a prestare gli alimenti al donante, con precedenza su ogni altro obbligato, a meno che si tratti di donazione fatta riguardo a un matrimonio o donazione remuneratoria, nei limiti di valore del bene ricevuto, e sempre che il bene donato sia tuttora presente nel patrimonio del donatario.

b) MODALITA' DI CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI OBBLIGATI

L'entità della compartecipazione verrà stabilita attraverso criteri che saranno approvati con successivo atto dal Comune (giunta comunale).

8.2) CASI PARTICOLARI

- PLURALITA' DI PERSONE ECONOMICAMENTE DISAGIATE
1. Nel caso in cui le persone da ospitare in struttura residenziale siano più d'una con riferimento agli stessi obbligati, la compartecipazione sarà suddivisa in ragione del numero dei ricoveri.

3^ SEZIONE:
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9
VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale esegue i controlli e le verifiche di legge sulle dichiarazioni fornite per accedere ai benefici di cui al presente regolamento.
2. Tali controlli saranno svolti direttamente e tramite i Comuni e la Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare ai sensi degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 109, e 6, comma 3, del DPCM 7 maggio 1999, n° 221; potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontati dai dati reddituali e patrimoniali in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.
3. Qualora, successivamente all'erogazione dell'integrazione della retta da parte del Comune vengano accertati redditi o patrimoni non dichiarati in capo all'assistito o ai parenti obbligati agli alimenti che abbiano assunto l'impegno a sostenere/integrare la retta, l'erogazione stessa sarà immediatamente revocata.
4. E' fatta salva l'azione di rivalsa del Comune di residenza per quanto indebitamente erogato fino alla data di interruzione della prestazione; i beneficiari che abbiano riscosso indebitamente l'assegno incorreranno inoltre nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

Art. 10
NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Relativamente a coloro che già beneficiano dell'integrazione della retta da parte del Comune al momento dell'approvazione del Regolamento viene mantenuta la compartecipazione precedentemente stabilita fino al 30 giugno 2013. Gli stessi, entro il mese di marzo 2013, dovranno far pervenire al Comune di residenza la documentazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento. In caso di mancato adempimento del suddetto obbligo il Comune procederà nei modi consentiti dalla legge, garantendo in ogni caso l'assistenza alla persona ricoverata.